



Decreto Dirigenziale n. 293 del 11/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA DITTA "RICCIO LUIGI" CON SEDE OPERATIVA IN ACERRA ALLA S.P. CAIVANO-CANCELLO, 1, CON ATTIVITA' DI SALDATURE METALLICHE E SMERIGLIATURA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della ditta **“RICCIO LUIGI” con sede operativa in Acerra alla S.P. Caivano-Cancello, 1, con attività di saldature metalliche e smerigliatura**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 2;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 213883 del 11/03/2009, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 21/01/2011 e conclusa il 08/07/2011, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. è stato acquisito il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Acerra con prot. 40845 del 28/11/2008;
 - a.2. l'ARPAC ha richiesto alla Ditta la presentazione di una relazione tecnica integrativa sul dimensionamento del sistema di abbattimento per la fase di saldatura, di un progetto di adeguamento per la fase di smerigliatura e di un piano di manutenzione e sostituzione dei carboni attivi;
 - a.3. l'ASL ha trasmesso, con nota n. 337912 del 28/04/2011, parere favorevole igienico-sanitario;
 - a.4. la Ditta ha prodotto la relazione tecnica integrativa, acquisita in data 18/05/2011, con prot. 393752;
 - a.5. il tecnico della Ditta, su richiesta dell'Amministrazione procedente, ha chiarito che le due lavorazioni (saldatura e smerigliatura) hanno due distinte captazioni e due distinti sistemi di abbattimento e che le emissioni residue vengono convogliate in un unico camino, inoltre ha dichiarato che l'attività di smerigliatura è molto saltuaria;
 - a.6. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90, si considerano acquisiti gli assensi del **Comune e della Provincia**;
 - a.7. L'Amministrazione procedente ha assegnato all'ARPAC 20 gg., dall'acquisizione delle integrazioni richieste alla Ditta, per esprimere il proprio parere;

CONSIDERATO

- a. che la Ditta ha trasmesso, in data 25/07/2011 con prot. 581366, N° 2 schede riepilogative da cui risulta che i valori degli inquinanti previsti rientrano nei limiti fissati dall'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- b. che è trascorso il periodo concesso all'ARPAC, senza che la stessa abbia manifestato il proprio parere, per cui ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie, alle posizioni espresse in Conferenza e epr quanto su considerato, lo stabilimento sito in **Acerra alla S.P. Caivano-Cancello, 1**, gestito dalla **ditta "RICCIO LUIGI"** esercente attività di **saldature metalliche e smerigliatura**, con l'obbligo, per la ditta, di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno annuale, di sostituire, per la fase di smerigliatura i carboni attivi ogni 6 mesi, per la fase di saldatura i filtri in tessuto non tessuto e i filtri a tasche ogni 300 ore e controllare e sostituire, se saturi, i carboni attivi ogni 300 ore;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **saldature metalliche e smerigliatura**, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Acerra alla S.P. Caivano-Cancello, 1**, gestito dalla **ditta "RICCIO LUIGI"**, così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Portata Nm ³	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E1	saldatura	- polveri - Mn - fluoruri	3 0,2 0,15	1200	3,6 0,24 0,18	filtro in lana d'acciaio+filtro in tessuto non tessuto+filtro a tasca+filtro a carboni attivi
E1	smerigliatura	polveri	2,5	1800	4,5	Filtro meccanico e a carboni attivi

2. obbligare la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
- 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
- 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6. stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7. notificare** il presente provvedimento alla ditta **“RICCIO LUIGI” con sede operativa in Acerra alla S.P. Caivano-Cancello, 1;**
- 8. inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Acerra, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 NORD ex 4 UOPC-AK CA e all'ARPAC;
- 9. inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi